

Articolo 19

(Procedura per l'autorizzazione al funzionamento)

1. Il Comune competente per territorio, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. Il Comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi dei propri uffici tecnici, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, dell'ASReM.
3. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune deve indicare:
 - a) la denominazione della struttura e del servizio;
 - b) l'ubicazione della struttura;
 - c) la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
 - d) il legale rappresentante;
 - e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e sociosanitari erogati;
 - f) la ricettività;
 - g) la natura pubblica o privata.
4. Il Comune, qualora accerti la non conformità della struttura o del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro quindici giorni può presentare elementi e/o documenti integrativi.
5. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi comuni, l'autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.
6. L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui all'articolo 21.
7. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di sei mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
8. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dalla sua adozione, al Servizio regionale competente, il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione della struttura nell'apposito registro regionale.
9. Il Comune competente, con cadenza annuale, svolge, nei modi stabiliti al comma 2, attività di verifica di mantenimento dei requisiti minimi previsti nel presente regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, e ne comunica l'esito al Servizio regionale competente.

Articolo 20

(Applicazione della procedura di autorizzazione al funzionamento delle strutture e disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture.
2. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono formalmente autorizzate al funzionamento, ai sensi della precedente "Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori" approvata con deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2006, n. 203, sono "de jure" autorizzate e/o accreditate ai sensi del presente regolamento, ad accezione di quanto disposto dall'articolo 29.
3. Dette strutture sono sottoposte a verifica da parte del Comune entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 19. Se, all'esito di tale verifica la struttura dovesse risultare conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, il Comune emana un provvedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi del presente regolamento, e lo trasmette, entro quindici giorni, al Servizio regionale competente.
4. Le strutture che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono state formalmente autorizzate al funzionamento, ai sensi della "Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori", approvata con deliberazione

di Giunta regionale n. 203 del 6 marzo 2006, ed usufruiscono della tolleranza del 20 per cento, per eccesso o per difetto, degli standard di riferimento, contemplata al punto denominato "Norma transitoria" della menzionata direttiva, conservano tale beneficio in riferimento al presente regolamento.

5. Qualora il Comune, nell'espletamento dell'attività di verifica, di cui al comma 4, rilevi la non conformità della struttura ai requisiti previsti dal presente regolamento, intima al legale rappresentante della struttura di provvedere all'adeguamento a detti requisiti, nel termine perentorio di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'autorizzazione concessa ai sensi della precedente normativa decade automaticamente e il Comune dispone la chiusura della struttura, dandone comunicazione scritta al Servizio regionale competente.

Articolo 21

(Domanda di autorizzazione al funzionamento delle strutture)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto gestore;
- b) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso da parte del legale rappresentante del soggetto gestore;
- c) indicazione dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa;
- d) copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;
- e) indicazione della destinazione d'uso dei locali e degli spazi;
- f) certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;
- g) attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;
- h) certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze;
- j) indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
- k) polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
- l) copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
- m) progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;
- n) l'indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex d. lgs. n. 626/1994.

Articolo 22

(Domanda per l'autorizzazione dei servizi)

1. Per i servizi non erogati in regime residenziale o semiresidenziali riconosciuti dalla Regione, di cui al Titolo III del presente regolamento, il soggetto titolare e/o gestore richiede l'autorizzazione all'esercizio al Comune sul cui territorio insiste la propria sede operativa, attestando il possesso dei requisiti organizzativi richiesti interni alla propria organizzazione, come definiti all'articolo 18.

2. Il Comune, a seguito della richiesta, entro 30 giorni, attiva il procedimento per l'iscrizione nei registri regionali del soggetto titolare e/o gestore di un servizio, previa verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti per l'autorizzazione e, nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti, dispone l'immediata cessazione del servizio, eventualmente già attivato.